

Per gentile concessione dell'autrice e dell'editore, pubblichiamo stralci dal volume di recente pubblicazione Una battaglia al femminile. Maria Eletta Martini e il nuovo Diritto di Famiglia, Maria Pacini Fazzi editore, Lucca 2017

Il 22 aprile 1975 il nuovo Diritto di Famiglia veniva approvato. Molte cose erano già una realtà

per un gran numero di famiglie italiane e le innovazioni più importanti riguardarono la separazione giudiziaria per fatti incolpevoli, il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, i così detti "figli adulterini", la figura del giudice nei casi di controversia tra marito e moglie, la gestione dei beni comuni e la normativa sulle successioni.

Fu un'altra faticosa battaglia di civiltà condotta in particolar modo dalle donne e Maria Eletta Martini ne fu una delle protagoniste, con la presentazione, assieme ad Attilio Ruffini, il 19 novembre del fatidico '68, di un disegno di legge in materia, di cui la deputata democristiana fu relatrice. Il primo progetto di riforma globale risaliva al dicembre 1966 per iniziativa di due uomini: il repubblicano Oronzo Reale e il democristiano Aldo Moro; nello stesso anno anche la comunista Nilde Iotti presentava la sua proposta di riforma, ma la Commissione Giustizia della Camera non riuscì a completarne l'esame. Nella quinta legislatura furono proposti sul tema vecchi e nuovi progetti: quelli di Reale e Iotti, sostanzialmente invariati e presentati alla Camera rispettivamente il 9 gennaio 1967 e il 30 aprile 1969, e quelli sottoposti al Senato dalla democristiana Franca Falcucci il 2 luglio 1969 e dalla socialista Elena Caporaso il 16 marzo 1970.



La riforma, dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, fu votata alla Camera a scrutinio segreto: voti favorevoli 23; voti contrari 0; tre furono le astensioni, quelle dei missini Antonino Macaluso, Ferdinando Di Nardo e Clemente Manco. Tutte presenti le donne: Carla Capponi Bentivegna, Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, Adriana Fabbri Seroni, Nilde Iotti, Maria Magnani Noja, Maria Eletta Martini. Come si presentava il testo definitivo? La fedeltà restava un obbligo, come aveva proposto Franca Falcucci, espressione alla quale i comunisti avevano preferito quella di “impegno”, di cui anche la Martini si convinse; fu bocciato, invece, l'emendamento, proposto anch'esso dalla Falcucci, teso a premettere il cognome del marito a quello della moglie. La facoltà decisionale del padre, sia pure temporaneamente e in casi eccezionali, per la salvaguardia dell'unità familiare come motivò la Martini, era stabilita all'articolo 138, “Esercizio della potestà dei genitori”. Nei casi di disaccordo tra moglie e marito, invece, si dava facoltà ad entrambi i coniugi di ricorrere al giudice, il quale, se non avesse raggiunto una soluzione concordata, avrebbe adottato, su richiesta congiunta dei coniugi, quella più idonea con provvedimento inoppugnabile. Fu mantenuto, su insistenza della Martini, il criterio della consapevolezza nei casi di separazione.

È da notare, tra l'altro, che gli articoli del Codice Civile e Penale che si erano voluti modificare o sopprimere erano gli stessi per le diverse proposte di legge. Quelli del Codice Civile riguardavano l'innalzamento del limite di età per contrarre matrimonio, la visita prematrimoniale, l'allargamento dei casi di riconoscimento di nullità del matrimonio, la visita pre-matrimoniale, la

parità dei coniugi nella direzione della famiglia, nei rapporti patrimoniali e nei confronti dei figli, nuove norme per regolare la separazione tra i coniugi, la filiazione illegittima e adulterina, i rapporti successori e la condizione della moglie superstite.

Gli articoli del Codice Penale concernevano l'abolizione della figura giuridica del delitto d'onore, del matrimonio riparatore e dell'infanticidio per cause d'onore, la punizione dell'incesto anche quando non si fosse verificato pubblico scandalo, la notifica del divieto di propaganda per gli anticoncezionali e della punibilità dell'adulterio. Come si vede, però, riformare la famiglia era impossibile senza toccare i nodi fondamentali del costume, le mentalità, i sentimenti, le scelte, i destini di uomini, donne e bambini.



Le questioni più controverse e le elaborazioni più sofferte riguardarono, infatti, la

declinazione pratica del concetto di parità tra i coniugi e la questione dei figli adulterini, espressione dispregiativa che, su suggerimento dei comunisti, fu sostituita con quella di “filiazione naturale”. La figura del giudice, ad esempio, non cessò di suscitare polemiche anche dopo il varo della riforma. Era, infatti, la norma che più si prestava a generare ambivalenze e contraddizioni. Si riproponeva, in sostanza, il problema dei rapporti fra lo Stato e i corpi intermedi, contemplati e tutelati dalla Costituzione che aveva introdotto, infatti, un sistema sociale pluralistico in cui ogni comunità poteva usufruire di un margine di autonomia, più o meno ampio, ma necessario. L'intervento del giudice fu visto come gravemente lesivo dell'autonomia della famiglia, di quell'istituto, cioè, che più spiccatamente possedeva già in se stesso i meccanismi di autoregolamento, potendo, per la sua peculiare base personale ed affettiva, riconosciuta imprescindibile anche dalla riforma, darsi da sola la propria disciplina e superare da sola le sue crisi.

Da questo punto di vista, il principio di parità, lungi dall'introdurre disordine, risultava il più idoneo a disciplinare il naturale assestamento dei rapporti coniugali e familiari e, probabilmente, nella realtà le cose andarono proprio così e le famiglie seppero darsi da sole il proprio ordine interno. La rinnovata esplosione del peso economico della famiglia avvenne, del resto, nel periodo di maggiore allentamento dei vincoli relazionali interni. Si può dunque affermare che non fu la compattezza decisionale, garantita magari dal padre-padrone, a promuovere sviluppo e scelte, ma piuttosto il policentrismo delle diverse realtà familiari. Non fu la cultura del “rinserramento” protettivo, quella da sempre presente nella famiglia italiana, a far “fare economia”, ma piuttosto quella dello scatenamento dell'uscita dalla famiglia per stare nei processi.

La battaglia condotta dalle militanti cattoliche per una effettiva parità tra uomo e donna era stata tenace e convinta. Se indiscutibili ed irrinunciabili erano i principi dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto e dell'amore come basi fondanti il matrimonio, le posizioni erano diverse sui doveri e sulle funzioni assegnate a ciascuno dei membri. La concezione della famiglia e della sessualità, inoltre, si inquadra in un rigido sistema a cui non sfuggì anche la generazione delle militanti di sinistra affacciate alla politica nel secondo dopoguerra. L'equilibrio mantenuto per trent'anni grazie alla

cultura cattolica, fra la concezione cattolica della femminilità e la necessità di mutamenti profondi nella condizione femminile, veniva sottoposto ora a dura prova.

Esso si era retto sul divieto, tacitamente accettato anche dal movimento femminile di ispirazione marxista, di mettere in discussione la centralità del ruolo materno e della famiglia nell'identità femminile, nel presentare le richieste in favore delle donne come cambiamenti necessari per il miglioramento della società intera e non come diritti individuali tesi all'emancipazione personale di ciascuna singola donna, sul rifiuto della rivendicazione come strumento di lotta, a favore di una cauta pressione sugli organi di governo.

Anche la riforma della famiglia, varata nel 1975, fu un altro tentativo di mantenere saldo questo equilibrio, il cui asse, comunque, fu orientato verso una concezione sicuramente più paritaria e comunitaria dell'istituto familiare e delle relazioni fra i suoi membri. La sintesi finale, il nuovo equilibrio, fu trovata grazie all'esemplare convergenza che si sviluppò, attraverso due legislature, tra deputate donne di diversi schieramenti politici, per di più aspramente contrapposti dallo scontro referendario del 1974 (paradossalmente, infatti, fu legiferato prima il divorzio e poi la riforma della famiglia!).

Giustamente, allora, la socialista Maria Magnani Noja, nella seduta finale della Commissione camerale che approvava in sede legislativa il provvedimento, salutava il ripresentarsi dello «spirito che riempì di attese e di speranze la breve stagione dell'Assemblea costituente», in quell'intesa che, se pur contrastata, si era infine realizzata, anche in virtù di una solidarietà femminile, tra «un arco di forze e quindi di ideologie che su materie così impegnative non si erano incontrate dal tempo della Costituzione».



Il Nuovo Diritto di Famiglia era un riconoscimento tardivo, come ebbe a dire molte volte la stessa Martini, e la società italiana, radicalmente trasformata sulla scia del '68, investita da pressanti ritmi produttivi e frastornata dall'accesso a beni di consumo fino ad allora negati, sembrava lontana da quelle discussioni parlamentari. È nell'elaborazione compiuta dai movimenti neofemministi, in particolare, che troviamo le novità e le suggestioni più rilevanti. A fronte di pur importanti cambiamenti normativi e sociali, infatti, la questione femminile era tutt'altro che una questione conclusa e i movimenti neofemministi che si stavano allora sviluppando in tutto il mondo rappresentarono, a prescindere dalle differenze interne, una presa di coscienza e una rottura di fondamentale importanza: una "rivoluzione copernicana", insomma, con cui tutte le aree culturali e politiche dovettero confrontarsi.

Il rapporto tra leggi e costume e tra diritto e morale, le prerogative e i limiti dello Stato, il difficile equilibrio tra diritti civili e difesa sociale erano questioni che, in termini rovesciati rispetto agli anni Cinquanta, ritornavano negli anni Settanta. In termini rovesciati, però, perché, a differenza di quanto era accaduto negli anni Cinquanta, adesso erano stati imposti dal paese al Parlamento.

Mentre la classe politica aggiornava i Codici Civile e Penale, alcune donne, almeno le più sensibili, stavano esplorando ulteriori livelli nella comprensione di se stesse. Non bastavano le leggi e merito del movimento neofemminista, nato attaccando le leggi di tutela e di parità, fu quello di “sollevare il velo” sulla realtà del rapporto uomo-donna. Maria Eletta Martini non era una femminista, ma certo non le sfuggirono le molte contraddizioni ancora esistenti in questo rapporto.

Sia concessa un’ultima considerazione. Gli anni Settanta, un decennio in cui alcuni vedono l’apice entusiasmante quanto drammatico della storia repubblicana, altri prevalentemente un luogo di attese deluse, non fu solo il tempo della strategia della tensione o degli anni di piombo, ma anche di un’intensa mobilitazione civile e di importanti riforme: oltre, appunto, al nuovo Diritto di famiglia, lo Statuto dei lavoratori, l’attuazione delle regioni, il riconoscimento dell’obiezione di coscienza, il Sistema sanitario nazionale, la legge Basaglia, l’introduzione del divorzio, la legge sulla maternità. Riforme che, anche in sede di riflessione storiografica, ci incoraggiano a vedere questi anni non soltanto attraverso il rapporto individuo-Stato e classe-Stato, ma anche attraverso il rapporto che si veniva allora costruendo tra corpi intermedi, tra cui la famiglia, e Stato e che riguarda, in ultima analisi, la qualità della democrazia.